

## CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO

Tra il signor \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_  
Del Comune di Ospedaletti \_\_\_\_\_  
(di seguito comodante)

Ed il signor \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ nella qualità di \_\_\_\_\_  
(di seguito comodatario),  
si conviene e stipula quanto segue:

1. Il comodante concede in comodato d'uso gratuito al comodatario, che accetta, per sé e per i propri aventi in causa n° \_\_\_\_\_ compostiera domestica da \_\_\_\_\_ litri da destinare alla raccolta differenziata dei rifiuti umidi prodotti dal comodatario.
2. La durata del presente contratto è stabilita in mesi dodici, con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e scadenza il \_\_\_\_\_. Il comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione del bene in oggetto al comodante.
3. Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di avere visionato il bene, del quale riconosce la conformità alle caratteristiche ed alle condizioni di cui al verbale di consegna debitamente sottoscritto, nonché l'idoneità dello stesso all'uso determinato dalle parti.
4. Il comodatario si impegna a riconsegnare il bene nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Eventuali contestazioni circa lo stato originario del bene dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.
5. Le spese ordinarie sostenute per il godimento ed il mantenimento del bene nonché per la pulizia igienica dello stesso, sono a carico esclusivo del comodatario.
6. Salvo il consenso scritto da parte del comodante, è fatto espresso divieto al comodatario di cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento del bene.
7. Il comodatario è costituito custode del bene de quo ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da spandimento di rifiuti, di percolato, ecc., nonché di ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso del bene.
8. Il comodatario si impegna a custodire il bene in luogo sicuro ed a gestire e mantenere la compostiera con la diligenza e la cura del "buon padre di famiglia".
9. Il comodatario si impegna a restituire la compostiera, qualora venga accertato il mancato o non corretto utilizzo della stessa da parte dell'assegnatario stesso.
10. Il comodatario si impegna a comunicare nel più breve tempo possibile eventuali cause che possano successivamente impedire l'uso della compostiera.

**11. È espressamente vietato al comodatario, pena la revoca dell'affidamento:**

- servirsi del bene per un uso diverso da quello determinato dalle parti, vale a dire per “raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti prodotti dal comodatario”.
- asportare gli adesivi apposti dal comodante.
- applicare qualsiasi nuovo adesivo e apporre scritte sul bene.
- modificare il bene in qualsiasi delle sue parti.

**12. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante rispetto al mancato rispetto dei divieti di cui al precedente art.11, non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario, il quale rimane comunque impegnato a riconsegnare il bene nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo del bene restituito dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso. I costi per il ripristino del bene sono a carico del comandatario.**

**La violazione dei divieti di cui sopra, segnalata per iscritto e per mancato adeguamento da parte del comandatario, comporterà la risoluzione ipso jure del presente contratto ed il diritto del comodante di richiedere l'immediato rilascio del bene, oltre al risarcimento del danno.**

**13. Il comodatario garantisce il comodante contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri o da parte dei fruitori del bene e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dal bene in oggetto.**

**14. È diritto del comodante ispezionare o far ispezionare il bene, previo congruo preavviso.**

**15. Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione del contratto, sono valide ed efficaci tra le parti.**

**16. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.**

**17. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.**

**18. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Sanremo.**

**Si allega:**

- Verbale di consegna del bene sottoscritto dalle parti.
- Ricevuta del versamento della cauzione provvisoria di € 20,00= che sarà restituita immediatamente dopo la prima ispezione, di cui al punto 14.

**IL COMODANTE**

**IL COMODATARIO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_